

Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N.45 del 06/05/2014

OGGETTO: CORTE D'APPELLO DI MESSINA PROCEDIMENTO A CARICO DI PARATORE ANDREA+8. INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 49 del 24 aprile 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Caterina Cavallaro con studio in Rometta Via Sa Cono;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

- 1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
- 2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Caterina Cavallaro affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 55/14 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari ovvero faccia riferimento altro accordo preso direttamente con l'Amministrazione più favorevole per l'Ente;
- 3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
- 4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
- 5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 49 DEL 24/04/2014

Oggetto:

CORTE D'APPELLO DI MESSINA PROCEDIMENTO A CARICO DI PARATORE ANDREA+8. INCARICO LEGALE.

Testo Proposta:

Premesso:

Che, in data 25 agosto 2009, prot. 11886, veniva notificato all'Ente il "decreto di citazione diretta a giudizio" per l'udienza del 19.05.2010 innanzi al Tribunale penale di Barcellona P.G. (Proc. N. 2708/07 R.G.N.R.), emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore contabile dell'ATO ME S.p.A., per reati inerenti presunte falsità commesse nella predisposizione dei bilanci della società degli anni 2005 e 2006;

Che con Deliberazione n. 37 del 17.05.11 il Comune di Rometta si costituiva parte civile nominando nel contempo come difensore di fiducia l'Avv. Filippo Barbera;

Che, giusta nota trasmessa dall'Avv. Barbera prot. 4278 del 14.04.14, il giudizio è stato definito con Sentenza n. 173 del 13.05.13 avverso la quale gli imputati condannati hanno proposto appello;

Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Considerato:

Che per la costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 55/14) decurtati del 30% ovvero faccia riferimento altro accordo preso direttamente con l'Amministrazione più favorevole per l'Ente;

Visto il D.L. con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali;

Visto l'art. 163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi:

Visto lo Statuto comunale:

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

- 1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 55/14 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari ovvero faccia riferimento altro accordo preso direttamente con l'Amministrazione più favorevole per l'Ente;
- 3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 634,40 quale anticipo spese.
- 4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
- 5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva ope legis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa-Granta Maria

IL PROPONENTE L'Assessore Competente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CORTE D'APPELLO DI MESSINA PROCEDIMENTO A CARICO DI

PARATORE ANDREA+8. INCARICO LEGALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 24/04/2014

Il responsabile dell'Area Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 24/04/2014

Il Responsabile dell'Area Sig. Giuseppe Pino

OKEP fedre procession alle 1 ce Clo An The Ho CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Studio Legale

Avv. Francesco Autolio Chilleni
Via Mandanici, 10
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Tel/Fax 090 9797601
avv.chillemifrancesco@virgilio.it

ATTO DI APPELLO CON CONTESTUALI MOTIVI

Il sottoscritto AVV. FRANCESCO AURELIO CHILLEMI con studio in Barcellona P.G. Via Mandanici n. 10, difensore di fiducia, sia in primo grado che in sede di appello, dei Sigg.ri: <u>Paratore Andrea</u>, nato a Falcone il 05/09/1947 ed ivi residente in Piazza Marconi 7, <u>Salmeri Stefano</u>, nato a Milazzo il 07/09/1947 ed ivi residente in Via Natale Puglisi n. 18, <u>Gangemi Santi</u>, nato a Manforte San Giorgio il 03/03/1949 ed ivi residente in Via Aldo Moro n. 4, nonché questi ultimi personalmente;

PROPONGONO APPELLO

Avverso la sentenza n. 173/2013 del Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Rosaria D'Addea, nel procedimento penale n. 395/10 RGNR pendente a carico dei Sigg.ri Paratore Andrea, Salmeri Stefano, Gangemi Santi + 3, il giorno 13/05/2013, depositata in cancelleria in data 25/07/13, con la quale i Sigg.ri Paratore Andrea, Salmeri Stefano e Gangemi Santi sono stati ritenuti responsabili del reato contestato e, concesse le attenuanti generiche, sono stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Sempre con la medesima sentenza i Sigg.ri Paratore Andrea, Salmeri Stefano e Gangemi Santi sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in sede civile nonché al pagamento in favore delle parti civili delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 per ciascuna parte civile.

Con la stessa sentenza è stato indicato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

2/5/13

L'appello è affidato ai motivi appresso esplicitati precisando, ab initio, che gli odierni appellanti hanno interesse e confidano a che la Corte Ecc.ma adita affronti nel merito quanto sotteso alla contestazione in atti ed annulli la sentenza oggetto di gravame siccome totalmente destituita di fondamento in fatto ed in diritto sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo del reato oggetto di contestazione.

Detta sentenza, peraltro, appare oltremodo penalizzante per gli odierni appellanti in considerazione del disvalore della condotta così come nel corpo della stessa evidenziato ed attribuito agli stessi e ciò sulla scorta di valutazioni non condivisibili e scevre da qualsiasi collegamento con l'effettivo svolgimento dei fatti sottoposti alla verifica processuale in atti.

Rispettosamente si osserva, infatti, che la sentenza oggetto della presente impugnazione si fonda più su congetture che su una attenta analisi dell'effettivo sviluppo dei fatti sottesi alle contestazioni in atti ed alle derivate valutazioni in punto di diritto arrivando, addirittura, ad omettere di considerare finanche la evidente conoscenza di quanto praticato da parte di tutti i soggetti interessati alla vicenda e tra essi, prima di ogni altro, anche dei Comuni soci.

PRIMO MOTIVO

Deve riconoscersi al primo Giudice lo sforzo profuso per dare conto, in via preliminare, degli interventi normativi che hanno interessato la materia afferente le società d'ambito ed i vari passaggi societari succedutisi negli anni che, a ben vedere, occupano le prime trentacinque pagine della richiamata sentenza.

A tale "sforzo", però, è seguita una valutazione degli elementi probatori acquisiti, assolutamente scissa dalla realtà e non aderente alla ratio del reato in contestazione (totalmente inesistente nella fattispecie).

Si legge nella motivazione della sentenza appellata (pag. 37) "posto che sussisteva l'obbligo del pareggio, la veridicità di tali voci di bilancio poteva sussistere solo nel caso in cui si fosse verificato che la tariffa in vigore avrebbe consentito di raggiungere un tale volume di ricavi e, quindi, di crediti. In caso contrario, per rendere veritiera l'iscrizione, si sarebbe dovuto procedere alla revisione delle tariffe e ad effettuare i calcoli dei crediti per fatture da emettere sulla base di tali conteggi. Sarebbe stato specifico obbligo degli amministratori effettuare le opportune valutazioni dei costi e dei ricavi nel piano finanziario, strumento obbligatorio previsto dalla legge, limitandosi, quanto al bilancio consuntivo, di iscrivere solamente voci attive e passive effettivamente accertate, evidenziando, ove necessario, le perdite di gestione sulle quali l'assemblea avrebbe dovuto provvedere. L'obbligo di legge che imponeva il pareggio del costo del servizio con i correlativi ricavi era la politica industriale imposta alla società d'ambito, da raggiungere attraverso una corretta gestione, anche con riguardo ai costi, e non gonfiando i ricavi, circostanza che, per le società di capitale di diritto civile comporta, in caso di dissesto, la contestazione del reato di bancarotta fraudolenta. In definitiva la condotta tenuta dagli amministratori, lungi dal rappresentare un adempimento di legge, era un espediente per eluderlo. Si osserva, peraltro, che la nota integrativa al bilancio reca una distinta di somme, divise per comuni, che, secondo quanto indicato dagli amministratori, avrebbe dovuto rappresentare la

dimostrazione della veridicità dei crediti iscritti. Tuttavia anche tale specifica risulta un artificio creato per dare sostegno a una posta di bilancio mai accertata...".

Sulla base di tali valutazioni il Giudice di prime cure ha maturato il proprio convincimento in relazione alla sussistenza della condotta ascritta agli imputati, così palesando un grave errore, stante che lo stesso ha fatto derivare l'esistenza del contestato reato di falso in bilancio da una serie di elementi che, a tutto concedere, potevano essere valorizzati sotto altri profili non oggetto di disamina nella sede di attuale interesse senza alcuna refluenza sulla effettiva esistenza del reato in esame che postula, esclusivamente, l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione (fattispecie inesistente nel caso in esame).

Siffatto modus operandi, come detto, non persuade.

Si osserva, infatti, ed in relazione ai pretesi ricavi e crediti inesistenti, che le scritture contabili oggetto di contestazione scaturiscono dall'imputazione dei ricavi TIA di competenza dell'anno 2007 e ciò in esecuzione della normativa che regola la materia.

Più precisamente si segnala che il D.Lgs n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) e, segnatamente, l'art. 49, commi 2 e 4 stabilisce che la copertura integrale dei costi della società (costi di servizi, costi del personale, costi amministrativi, etc) vengano integralmente coperti con la TIA, così come avvenuto nella fattispecie e così come desumibile dalle voci di bilancio che qui rilevano.

Ragionando per questa via è evidente, infatti, che se al 31.12. i costi di competenza dell'anno saranno pari ad X, i ricavi riguardanti la TIA di

competenza dell'anno dovranno essere ragguagliati sino alla totale copertura dei costi e, quindi, fino al raggiungimento della copertura di X.

Soccorre, sotto il profilo interpretativo e normativo, il citato art. 49 del D. Lgs n. 22/97 in forza del quale al comma 2 si statuisce: "...che la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alle gestioni dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono coperte dai Comuni (dalle società d'ambito dopo la loro costituzione)" ed ancora al comma 4 dello stesso articolo: "la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".

In buona sostanza la nuova tariffa TIA prevede che i cittadini provvedano (così divenendo ricavi per la società) alla copertura integrale (100%) dei costi di gestione rifiuti mentre, in passato, la TARSU copriva solo una parte dei costi ed il resto veniva aggiunto dai Comuni attraverso entrate derivanti da altre imposte.

Quanto sopra scaturisce dalla normativa, o meglio dalla interpretazione unanime della normativa operata a livello generale in tutti gli ATO e non da una iniziativa degli imputati volta ad eludere la normativa medesima per loro tornaconto come sembra evincersi dalla lettura della sentenza impugnata.

Come già rilevato nel corso del processo di primo grado, nell'ipotesi in cui detti costi non venissero coperti a mezzo TIA comunque gli stessi sarebbero stati coperti dai Comuni in quanto soci e ciò per obbligo derivato dalla legge e dallo statuto ed a fronte di un servizio a loro favore eseguito e previa fatturazione.

In buona sostanza la somma indicata in bilancio come ricavi non avrebbe subito alcuna modifica sostanziale e fiscale nell'ipotesi di intervento dei soci obbligati sussidiariamente ex lege.

All'uopo non è ultroneo precisare che in forza del disposto di cui alla L.R. 19/05 art. 21 è previsto che i Comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente prevedendo nel proprio bilancio un capitolo per intervenire sussidiariamente rispetto alla propria società d'ambito, in considerazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione degli equilibri economici e finanziari della società d'ambito stessa.

Sulla scorta di tali principi normativi si sono mossi, in assoluta trasparenza gli imputati, che, pertanto, si sono limitati ad applicare la legge sulla scorta di una interpretazione unanime della stessa. E che il criterio adottato fosse corretto all'epoca della stesura del bilancio 2007 (unico momento da prendere in considerazione per valutare l'esistenza degli elementi costituivi del reato in contestazione) balza evidente ove si osservi che l'Agenzia delle Entrate e la Corte dei Conti, che pure hanno operato consistenti accertamenti e controlli anche in tale periodo, non hanno mosso alcuna contestazione sul punto.

Contrariamente a quanto è dato leggersi nella sentenza appellata la linearità del comportamento adottato dai deducenti balza evidente all'esito della considerazione delle pertinenti valutazioni operate dal CTP, Prof. Francesco Vermiglio. Quest'ultimo ha evidenziato che le contestazioni mosse al bilancio 2007 di ATO ME 2 S.p.A. sono, totalmente, destituite di fondamento. Il Prof. Vermiglio ha mosso serie e fondate contestazioni in relazione al metodo di verifica adottato dalla GdF (riscontro differito) ed è poi pervenuto all'accertamento di gravi errori materiali commessi dalla GdF automaticamente trasfusi prima nel capo di imputazione e poi nella sentenza oggetto della presente impugnazione.

In relazione ai ricavi e crediti asseritamente inesistenti riportati nel bilancio 2007 è stato, in maniera pertinente, osservato che le fatture emesse a carico degli utenti, nell'esercizio 2007, non coprivano i costi che la società aveva sostenuto per erogare le prestazioni e gli amministratori, in base alla interpretazione della normativa di riferimento data in quel momento storico, hanno ritenuto che la differenza non coperta fosse comunque da fatturare perché riferita a prestazioni effettivamente rese. Da qui l'iscrizione in bilancio del relativo importo che figura sia come ricavo che come credito nel rispetto del principio della doppia rilevazione secondo i canoni della contabilità generale.

La coincidenza dell'importo dei crediti per fatture da emettere (dei correlativi ricavi) con i maggiori costi sostenuti ha indotto la GdF ed il PM in sede di indagine ed il Giudice in sede di dibattimento a ritenere che i crediti fossero inesistenti e ciò sulla scorta dei seguenti indici rilevatori: 1) i rilievi mossi dalla società di revisione TRIREVI al bilancio 2007; 2) la

deliberazione adottata nella seduta del 2/7/09 con la quale è stato disposto di sospendere l'emissione delle fatture a conguaglio dell'anno 2007. Detti indici rilevatori non appaiono condivisibili ove si osservi quanto appresso: a) in via preliminare va precisato che la precisazione contenuta nella relazione della società di revisione TRIREVI riportata a pag. 6 del rapporto della GdF indica soltanto che si tratta di revisione volontaria. Sta a significare che l'incarico del controllo contabile ex art. 2409 e successivi del c.c. è stato affidato ad altro soggetto (nella specie al collegio sindacale). Essa, pertanto, non toglie in alcun modo valore al risultato dell'attività di revisione che la stessa società ha svolto, nè costituisce contraddizione con la precisazione fornita dalla stessa società circa la responsabilità del giudizio professionale rilasciato. I dubbi adombrati in sentenza, pertanto, appaiono destituiti di fondamento ove si consideri, fra l'altro, che il ricorso alla revisione volontaria è frequente nella prassi societaria. L'unico dato che emerge nel caso specifico è che il bilancio d'esercizio 2007 della società ATO ME 2 S.p.A. è stato oggetto di revisione da parte di due soggetti diversi: il collegio sindacale, che l'ha eseguito nell'ambito del controllo contabile previsto dal codice civile; e la società di revisione che ha svolto una revisione volontaria. La valutazione operata da quest'ultima, diversamente da quanto asseritamente accertato, non ha minimamente confermato l'inesistenza dei crediti verso l'utenza TIA (il cui ammontare complessivo nel triennio 2005 -2007 è pari ad € 21.672.539,00) essendosi limitata a segnalare un fatto che attiene alla gestione finanziaria dell'impresa e, più in particolare, al mancato pagamento da parte dei Comuni degli importi dovuti. Confondere una precisazione che attiene alla gestione finanziaria dell'impresa con

l'inesistenza di un credito è gravissimo, ma ancora più grave è assumere un errore del genere come prova da utilizzare per dare corso alla emissione della sentenza di condanna oggetto della presente impugnazione. Se la società di revisione avesse avuto dubbi sul credito o avesse ritenuto che era inesistente, avrebbe espresso un giudizio negativo. Cosa che non ha fatto; b) nell'adunanza del 2/7/09 I SOCI hanno chiesto al CdA di sospendere gli incassi delle fatture TIA emesse a saldo, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs n. 22/97 per gli anni 2005-2006. I SOCI, cioè i Comuni, hanno inteso richiedere la sospensione dell'emissione delle bollette per ragioni che nulla hanno a che vedere con l'esistenza dei ricavi o con la validità del titolo giuridico che ha consentito alla società di appostare in bilancio i crediti per fatture da emettere. Sospendere l'emissione delle fatture non significa riconoscere che il credito è inesistente, ragion per cui non si comprende sulla scorta di quale ragionamento possa essere affermato che da detta sospensione derivi l'inesistenza dei crediti relativi alle annualità 2005 -2006 che, conseguentemente, avrebbero costituito perdita di esercizio non rappresentata in bilancio. In mancanza della appostazione oggetto di contestazione, la società avrebbe rinunziato ad un suo credito nascente da prestazioni rese agli utenti e, conseguentemente, avrebbe dato una rappresentazione non veritiera e non corretta delle sue condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie, indicando in bilancio perdite che non aveva subito e rinunziando a crediti che ha invece poi riscosso quantomeno in parte.

Questi sono stati i principi utilizzati nella redazione del bilancio 2007 sui quali si può discutere ma dai quali non può mai discendere la sussistenza del reato oggetto di contestazione così come rubricato in atti.

La sentenza appellata appare viziata anche nella parte in cui ha operato le pertinenti valutazioni afferenti il risultato dell'analisi tecnica esperita dal perito d'ufficio, Dott. Laurà, e ciò è stato fatto non considerando tutti gli aspetti positivi per gli imputati nella corpo della stessa analiticamente indicati.

Il Dott. Laurà, infatti, non ha mai paralato di crediti - ricavi inesistenti, ma ha ritenuto, sulla scorta del proprio convincimento, errata l'iscrizione in bilancio 2007 di dette voci contabili perché violative del principio generale di prudenza enunciato dall'art. 2423 bis n. 1 c.c. secondo cui i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio (principio contabile n. 11) nonché del principio contabile n. 15 secondo il quale "i crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi" - "i crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere da clienti e da altri terzi". Nella fattispecie, secondo l'opinione del Dott. Laurà, poi trasfusa nella sentenza appellata, i maggiori ricavi ed i corrispondenti crediti verso gli utenti per il servizio di gestione dei rifiuti, in base alla tariffa applicata non erano (in tutto o in parte) maturati, sicchè sia gli uni (ricavi) che gli altri (crediti) non erano iscrivibili in bilancio proprio perché detti crediti esposti in bilancio come crediti verso gli utenti per fatture

da emettere, non essendo supportati dalla tariffa, non corrispondevano a validi diritti da esigere da clienti.

A sostegno di siffatto argomentare nella sentenza oggetto del presente gravame si legge il richiamo non solo alla L. 19/05, disciplinante l'intervento sussidiario a tale titolo esistente a carico dei Comuni, ma anche alla circolare ARRA 9/5/2006 (n. 396 a2) che regolamenta le modalità in forza delle quali le società d'ambito possono sollecitare siffatto intervento sussidiario da parte dei Comuni. A fronte della mancata attivazione del processo indicato in detta circolare, a dire del primo Giudice, l'appostazione in bilancio può considerarsi errata in quanto improntata ad una interpretazione errata e semplicistica della normativa di settore (art. 49 dec. Ronchi) in forza della quale i componenti del CdA nel redigere il bilancio hanno rilevato tanti ricavi quanti erano necessari per raggiungere il pareggio di bilancio che, invece, rappresenta un obiettivo da raggiungere e non un automatismo.

Le superiori argomentazioni non appaiono aderenti agli esiti istruttori maturati in dibattimento in relazione alle valutazioni in punto di diritto da operarsi in concreto.

A tale ultimo fine si evidenzia, infatti, che il perito d'ufficio ha comunque dato atto che i criteri adottati (da lui non condivisi) nella stesura del bilancio 2007 erano apertamente esplicitati nel bilancio stesso e nella relazione sulla gestione che lo corredava (pagg. 63 – 66 perizia) così dando conto, a tutto concedere, di una appostazione errata ma non di ricavi e crediti inesistenti. Così come appare veramente strano come il Tribunale di prime cure abbia potuto ignorare le riposte date dal perito d'ufficio in sede di esame (ud. 29/04/2013) laddove quest'ultimo ha affermato in

modo chiaro che, comunque, gli errori nella appostazione contabile non hanno minimamente inciso sul patrimonio netto della società d'ambito così evidenziando l'esistenza della ipotesi di esclusione della punibilità prevista dall'art. 2621 terzo comma c.c..

Il Tribunale di prime cure ha, quindi, omesso di effettuare una valutazione determinante al fine di potere affermare in concreto l'esistenza del reato oggetto di contestazione.

A confutazione dell'iter tecnico-logico-giuridico utilizzato nella sentenza gravata si osserva, comunque, quanto segue:

se come sostenuto essere dovuto, la società avesse iscritto in bilancio le perdite alla loro copertura sarebbero stati chiamati i soci in ragione delle quote di capitale sottoscritto. Ciò avrebbe comportato, in relazione all'annualità 2007, che la copertura di tali pretese avrebbe coinvolto anche la Provincia (10%) che non costituiva un ente fruitore del servizio ed anche il Comune di Milazzo (14,02 %) che nel 2005 non fruiva del servizio. Anche gli altri Comuni si sarebbero visti richiedere a titolo di copertura delle perdite somme per importi diversi da quelli dovuti per le prestazioni erogate a favore degli utenti residenti nei loro territori. E' del tutto evidente che tale impostazione è contraria alla LR 19/05 che impone ai Comuni (e solo ai Comuni) per la quota di loro competenza nell'ambito territoriale ottimale di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle SPESE DI GESTIONE integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito. La legge parla di intervento finanziario per la copertura delle spese nella logica della sussidiarietà e per la quota di competenza, ma non parla di copertura di perdite nella logica del

rapporto di partecipazione in proporzione al capitale sottoscritto.

Tant'è che include soltanto i Comuni in questo obbligo, che sono gli enti
che beneficiano comunque del servizio, e non i soci (che potrebbero
essere enti diversi da quelli che usufruiscono del servizio – vedi ipotesi

Provincia).

Una ripartizione delle perdite pro quota originata dai costi non coperti per la asserita incapienza della tariffa sarebbe stata, dunque, illegittima e gli amministratori comunque non avrebbero potuto richiederla.

Appare evidente, pertanto, che una analisi completa di tutti gli elementi probatori acquisiti avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a rilevare l'inesistenza della condotta di rilievo penale contestata e dare atto che il comportamento degli amministratori è stato improntato ad una interpretazione della normativa di riferimento che oltre ad avere formato oggetto di applicazione generale in tutti gli ATO ha ricevuto l'avallo di tutti gli organismi di controllo (Collegio Sindacale a ciò tenuto per legge e statuto – TRIREVI in sede di revisione volontaria).

Ed è proprio l'assenza di alcuna censura da parte degli organi di controllo che ha indotto gli amministratori a non avere alcun dubbio sulla regolarità della interpretazione data alla normativa di riferimento anche in relazione alla appostazione delle partite contabili oggetto di contestazione.

Chi scrive non ha la presunzione di affermare, in modo assoluto, che l'interpretazione data alla normativa di riferimento dagli amministratori sia corretta, ma ritiene di potere affermare che detta interpretazione è compatibile con la ratio della citata normativa e,

conseguentemente, anche in ipotesi di errore, la stessa non può mai determinare l'esistenza del reato in esame nell'ambito del quale gli agenti devono, ab origine, avere la consapevolezza della antigiuridicità della condotta.

Senza recesso da quanto sopra enunciato e sempre in relazione al reato così come contestato in atti, si osserva che nel corpo del capo di imputazione la condotta contestata agli imputati appare strutturata sulla scorta di tre punti essenziali dal cui insieme si è fatta derivare l'antigiuridicità della condotta medesima.

All'uopo si precisa, infatti, che nel capo di imputazione il reato di cui all'art. 2621 c.c. risulta essere stato contestato a mezzo la seguente struttura: "...1) indicando con riferimento all'anno 2007 ricavi inesistenti per euro 8.495.557,00 adducendo correlativamente e falsamente la presenza di crediti per detta somma; 2) riportando altresì ulteriori crediti, anche essi inesistenti e per un totale di euro 13.176.982,00 relativi agli anni 2005 – 2006; 3) e omettendo l'indicazione di perdite su crediti per un valore non inferiore ad euro 359.351.00 in relazione ai crediti esistenti e reali relativi al 2007 non operando la valutazione del valore presumibile di realizzazione così come imposto dall'art. 2426 comma primo n. 8.".

A fronte di ciò nel corso del dibattimento è stata raggiunta la prova che quanto al punto 1 i ricavi non erano assolutamente inesistenti; quanto al punto 2 che trattasi di questione già definita con la sentenza assolutoria n. 198/11 emessa dallo stesso Tribunale di Barcellona P.G. e quanto al punto 3 che si è

pervenuti alla declaratoria dell'inesistenza della contestazione così come accertato, peraltro, dallo stesso perito d'ufficio.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto di quanto testè enunciato ed emettere sentenza assolutoria stante che la condotta complessiva ed unitariamente considerata ai fini della sussistenza del reato è rimasta totalmente sfornita di prova.

In accoglimento del presente motivo di appello, pertanto, la sentenza gravata dovrà essere riformata con la declaratoria di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste e con la diversa ritenuta conforme a legge ed a giustizia.

SECONDO MOTIVO

La sentenza appellata è, in ogni caso, errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato contestato in relazione all'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice e cioè il dolo specifico.

La Corte Ecc.ma avrà modo di verificare che il Giudice di prime cure ha argomentato sul punto come se fossimo al cospetto di un'ipotesi dolosa c.d. in re ipsa.

Ed in ciò, a parere di chi scrive, risiede il *vulnus* della sentenza appellata che, pertanto, viene sottoposta anche al presente motivo di appello per il cui accoglimento si osserva:

il delitto di false comunicazioni sociali, più conosciuto forse come falso in bilancio, è previsto e punito dall'art. 2621 c.c. ovvero dalla prima, e più applicata, delle disposizioni penali contenute nel codice civile che rappresentano il nucleo storico del diritto penale societario. La norma de qua

ha rappresentato e continua a rappresentare per dottrina e giurisprudenza una fattispecie di difficile interpretazione e quindi causa di incertezze e contrasti nella ricostruzione della condotta penalmente rilevante. E' vero che negli ultimi anni molti temi sono stati sviluppati ampiamente, ma è altrettanto vero che raramente si è raggiunta una concordia di opinioni tale da far ritenere definitivamente sopita ogni questione e che proprio in conseguenza dell'approfondimento dottrinale, direttamente proporzionale all'applicazione giurisprudenziale, altri e nuovi temi sono stati posti all'attenzione degli interpreti. Tutto ciò a riprova, se ce ne fosse bisogno, del carattere latu sensu enigmatico della nostra fattispecie. In ciò incide sicuramente la circostanza che ci troviamo al cospetto di delitti a creazione legislativa che, se paragonati ai delitti naturali, rendono più difficile il rispetto del principio di determinatezza che deve presiedere alla tecnica di formulazione della legge penale così come incide, sicuramente, l'ulteriore circostanza relativa ai limiti che il giurista incontra nella trattazione di siffatte fattispecie legati alla inesperienza in materia contabile per superare i quali è necessario ricorrere ad aiuti esterni.

Ma le difficoltà ora enunciate attengono le valutazioni che ineriscono la materialità della condotta mentre il relazione all'elemento psicologico il legislatore ha dato precise direttive di cui il primo Giudice non ha, purtroppo, tenuto conto all'esito della evidente forzatura evincibile per tabulas.

Nella nuova formulazione del reato di cui all'art. 2621 c.c., com'è noto, è stato eliminato l'avverbio fraudolentemente, contenuto nel previgente testo, che aveva dato adito a numerose incertezze interpretative e si è ridefinito, in

termini più puntuali, l'elemento psicologico del reato <u>richiedendosi non</u> soltanto il dolo intenzionale di "ingannare i soci o il pubblico" ma anche il dolo specifico di "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto".

Il reato in esame costituisce, pertanto, un caso eccezionale di contravvenzione esclusivamente dolosa caratterizzante la condotta degli agenti.

Lo scopo di detta previsione normativa è da correlare alla esigenza di limitare l'ambito di operatività della nuova fattispecie criminosa ai soli casi in cui la condotta sia potenzialmente idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale al fine di incidere sulla conoscenza della effettiva situazione economica della società e ciò all'ulteriore concomitante fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto. In assenza della contestuale esistenza di tali elementi non vi è reato come sancito dai costanti arresti giurisprudenziali in esito ai quali: "l'attuale art. 2621 c.c. incrimina la condotta di false comunicazioni sociali a titolo di dolo specifico postulando, nel tipicizzare la pregressa previsione espressa con il termine fraudolentemente, che i destinatari della norma agiscano con l'intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto" – Cass. Pen. Sez. V 5/11/2009 n. 7-.

La sentenza appellata risulta, pertanto, viziata nella parte in cui da conto della sussistenza in capo agli imputati della volontà di ingannare i soci (Comuni e Provincia) il pubblico ed i creditori al fine di conseguire l'ingiusto profitto costituito dalla permanenza nelle rispettive cariche e nel consequenziale godimento delle relative retribuzioni nonostante la cattiva gestione che avrebbe esposto gli stessi alla perdita degli incarichi.

Si rimanda all'uopo alla affermazione del perito d'ufficio contenuta alle pagine 63 e 66 della perizia acquisita in atti nonché confermata dallo stesso in sede di esame del seguente tenore: "non può tuttavia farsi a meno di osservare che i criteri (errati), in base ai quali il bilancio di cui ci si occupa (2007) è stato redatto, erano apertamente esplicitati nel bilancio stesso e nella relazione sulla gestione che lo corredava". Ne deriva che essendo stato palesato A TUTTI il criterio utilizzato nella redazione del bilancio 2007 lo stesso, anche se errato, non può mai assurgere al mendacio richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato in esame.

In costanza di tale situazione accertata finanche dal perito d'ufficio e cioè in costanza di una evidente e palese manifestazione di quelli che sono stati i principi, giusti o sbagliati che siano, utilizzati nella stesura del bilancio 2007 non può sussistere il reato contestato.

Di contro il Tribunale di prime cure con la sentenza appellata si è premurato di togliere valore probatorio alla affermazione, in favore degli imputati, palesata dal perito d'ufficio rilevando in motivazione (pag. 35) che tale valutazione (manifesta comunicazione dei criteri utilizzati a tutti i soggetti destinatari della comunicazione medesima) può essere effettuata dalle parti in sede di discussione e dal Giudice con la decisione e non da un organo tecnico che deve valutare la rispondenza ai principi contabili delle voci di bilancio in contestazione.

Quanto dianzi citato da conto della assoluta infondatezza della motivazione adottata dal giudice di prime cure essendo evidente che se non vi è stato inganno, in quanto i criteri utilizzati erano chiari a tutti così come indicati nel

bilancio e nella allegata relazione della gestione, non vi è reato ex art. 2621 c.c. (cfr. Cass. Pen. Sez. V 5/11/2009 n. 7). Il perito d'ufficio nominato in seno ad un processo penale, nell'ambito del quale si disquisisce della esistenza di reati e non di mere irregolarità contabili, con la stessa diligenza con la quale ha motivato il proprio dissenso in relazione all'interpretazione data dagli amministratori dell'art. 49 del c.d. decreto Ronchi ha evidenziato al Gudice, in conformità al mandato ricevuto, che comunque siffatta interpretazione era chiara a tutti così come risultante dagli atti ufficiali e che a tale titolo, pertanto, nessuno poteva e può ritenersi ingannato.

Nel caso di specie vi è di più.

Il Giudice di prime cure, infatti, resosi conto che i Comuni soci più volte sono intervenuti sulla questione chiedendo, peraltro espressamente in varie occasioni, la sospensione delle fatture emesse e che tale stato di cose è incompatibile con l'inganno nei confronti degli stessi adombrato in sentenza, ha ritenuto di potere affermare che tali interventi erano riferiti solo alle somme relative ai ricavi correttamente imputate nell'anno di competenza perché corrispondenti a ricavi accertati.

Anche tale impostazione non persuade.

E' documentato, infatti, che i Comuni sono sempre stati a conoscenza della situazione economica finanziaria della Società d'Ambito e dei criteri di imputazione delle poste attive e passive riportate in bilancio secondo l'altrettanto nota interpretazione data all'art. 49 del c.d. decreto Ronchi. <u>Tale stato di cose emerge, chiaramente, dagli atti che fanno parte del fascicolo processuale nonché in quelli allegati alla perizia d'ufficio redatta dal Dott. Laurà costituiti da: 1) verbali del Collegio Sindacale dalla data di</u>

costituzione al 30/03/2012; 2) Verbali del CdA dalla data di costituzione al 27/5/2010; 3) Verbali dell'assemblea dei soci dalla data di costituzione all'8/10/2010. Il Tribunale di prime cure, invece di indicare in motivazione solo alcuni degli atti societari utili a supportare l'ingiusta sentenza emessa, avrebbe dovuto prendere atto che dalla disamina dell'intero compendio documentale confluito nel fascicolo processuale emergeva in modo chiaro ed evidente l'assenza di qualsivoglia inganno nella redazione anche del bilancio 2007.

Tra l'altro va precisato che non risponde al vero che il CdA non si è attivato a dare corso alle indicazioni provenienti dall'ARRA tenuto conto delle diffide ad adempiere inviate ai Comuni che si mettono a disposizione in quanto costituenti atti necessari per pervenire ad una opportuna e completa valutazione dell'intera questione sottesa al reato (inesistente) oggetto di contestazione.

Sempre a tal fine si rileva che appare utile soffermarci sul contenuto della perizia d'ufficio redatta dal Dott. Laurà laddove alle pagine 30 e segg. si da conto che nella seduta della assemblea dei soci del 3/9/2010 il Presidente Ing. Re, subentrato al Dott. Paratore, ha evidenziato alla assemblea che era stato necessario anteporre nella formulazione dell'o.d.g. l'approvazione del bilancio 2009 rispetto a quella del bilancio 2008 in ragione di ".....un'esigenza prettamente discorsiva legata alla modalità di redazione del bilancio 2009 che ha determinato la rettifica oltrechè del bilancio 2008 anche degli esercizi precedenti". Nella sua relazione lo stesso Presidente

esponeva quanto segue: - che nel bilancio dell'esercizio 2009...sono state valutate alcune poste di bilancio che rettificano in pratica...tutti i bilanci dal 2005 al 2008; - che il conguaglio 2005-2008 emesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 22/97 era stato iscritto in bilancio sotto la voce "fatture da emettere" sulla scorta di una interpretazione normativa erronea. Infatti, continuava il Presidente dell'assemblea – il comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs 22/97 prevede che i costi devono essere bilanciati totalmente dai ricavi ma una tale attività si può fare nel momento in cui si prevedono i ricavi e dunque a preventivo e non a posteriori, come invece è stato fatto. Conferma, pertanto, che a posteriori non è possibile interpetrare l'art. 49 per l'emissione dei conguagli.

Da quanto esposto deriva: A) che per la prima volta e su iniziativa del nuovo presidente in data 3/9/2010 quest'ultimo ha ritenuto erronea l'interpretazione del disposto di cui all'art. 49 del decreto Ronchi fino a quel momento avallata da tutti e che lo stesso presidente dichiara come chiaramente evincibile dalla lettura dei bilanci precedenti; B) il CdA all'esito di tale nuova interpretazione si è adeguato prendendone atto senza che da tale stato di cose sia seguita la rimozione di alcun componente dello stesso come si evince dalla visura storica già prodotta. E' evidente, pertanto, che l'eventuale errore nella interpretazione della normativa non è stata mai frutto di un inganno e meno che mai è stata volta ad ottenere l'ingiusto profitto conseguente il mantenimento dell'incarico. Ne deriva che il profitto ingiusto indicato in sentenza è inesistente e con esso l'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice in commento. Dalla documentazione acquisita dal Dott. Laurà emerge, peraltro, che il CdA è stato riimmesso nelle sue funzioni

dal Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice Dott. Carlo Albanese - con l'ordinanza del 15/02/2007 in esito alla quale la nomina del CdA di ATO ME 2 S.p.A. è stata annullata e gli odierni imputati (Paratore e Gangemi), quali componenti del vecchio CdA, sono stati riimmessi nelle loro funzioni. Da tale data ogni ordine del giorno delle assemblee dei soci via via espletate conteneva l'apposito punto "nomina nuovo CdA e Collegio Sindacale" la cui trattazione è stata differita, per volontà dei soci, fino al 21/02/2008 (ove si è registrata la nomina del Sig. Salmeri Stefano) - cfr documentazione allegata alla perizia d'ufficio e segnatamente assemblee soci dal 15/02/2007 al 21/02/2008. Trattasi di dato incompatibile con quanto evincibile nella motivazione della sentenza appellata in forza della quale gli imputati avrebbero ingannato i soci a mezzo il reato contestato pur di mantenere gli incarichi; se quanto da ultimo citato rispondesse a verità gli stessi GIA' RIIMMESSI NELLE FUNZIONI si sarebbero guardati bene dal formalizzare ordini del giorno in cui detto risultato acquisito poteva essere messo in discussione; C) i soci, quindi, avevano precisa contezza dei criteri utilizzati dal CdA per la stesura dei vari bilanci anche con riferimento ai criteri di imputazione delle voci che formano oggetto della attuale contestazione senza muovere alcun appunto ed approvando i bilanci nella perfetta e chiara conoscenza delle poste contabili e dei criteri utilizzati così come emergenti dai vari bilanci e dalle relazioni agli stessi allegate. Opportunamente, pertanto, il nuovo presidente ha affrontato la questione in seno all'assemblea dei soci proprio in considerazione che quanto fin lì praticato era noto a tutti: tant'è che anche in detta sede i soci non hanno mosso alcuna contestazione.

In costanza di discussione aperta e chiara, pertanto, non può esistere alcun inganno ed i criteri utilizzati anche per la redazione del bilancio 2007 erano stati adeguatamente illustrati e annotati superando il controllo del Collegio Sindacale, quello volontario della TRIREVI, quello dell'Agenzia delle Entrate e quello della Corte dei Conti perché ritenuti, a torto o a ragione, conformi al dettato normativo di riferimento.

Ed allora in costanza di tale linearità argomentativa appare evidente che, anche nell'ipotesi, che si contesta, in cui gli amministratori abbiano erroneamente e/o alternativamente interpretato la normativa (decreto Ronchi) ovvero abbiano agito per mera trascuratezza ed imperizia anche in detta ipotesi non saremmo al cospetto di alcun elemento utile a pervenire alla declaratoria di sussistenza di una attività ingannatoria dolosamente ed intenzionalmente orientata a perseguire un profitto ingiusto; recto non saremmo al cospetto di un reato.

Quanto da ultimo citato mette conto di una ulteriore incoerenza evincibile dalla lettura della sentenza appellata nel corpo della quale da un lato, in applicazione dei principi sopra indicati, la sussistenza del reato, giustamente, è stata esclusa in relazione alla posizione dei componenti del collegio sindacale, dall'altro la medesima condotta penalmente rilevante è stata ritenuta esistente nei confronti degli amministratori che, quali soggetti "non specializzati" anch'essi, ed a maggior ragione, dovevano beneficiare del medesimo trattamento.

In relazione alla inesistenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione appare opportuno esplicitare una ulteriore osservazione che nasce, anch'essa, da quanto esposto nella motivazione della sentenza

appellata, pag. 41, laddove il primo Giudice ritiene di potere affermare la sussistenza di siffatto elemento psicologico dalla circostanza che Paratore e Gangemi avessero seguito tutte le vicende societarie anche con riguardo agli anni 2005 - 2006 dai quali provengono alcune delle voci di bilancio in contestazione. Al riguardo, fermo restando che tale argomento non appare riferibile al Salmeri, comunque destinatario della medesima condanna, si osserva che il dato offerto non risponde al vero. Il presente procedimento, infatti, è nato nell'anno 2010 nella pendenza del primo processo (bilanci 2005-2006 definito con sentenza assolutoria), ma con condotte già poste in essere da tempo; recto gli imputati non potevano avere a disposizione, al momento della approvazione del bilancio 2007, alcun indizio da cui far derivare la conoscenza dell'asserito errore posto in essere nella interpretazione normativa che gli stessi, con l'avallo di tutti gli organi di controllo e dei soci, ritenevano assolutamente corretta. Appare evidente, pertanto, che anche a volere considerare, esclusivamente, la documentata inesistenza del dolo specifico richiesto dal reato di cui all'art. 2621 c.c., la sentenza appellata dovrà essere riformata con la declaratoria di assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato.

TERZO MOTIVO

Per completezza di difesa non può tacersi che la sentenza appellata è, in aggiunta a quanto detto, errata sotto il profilo della individuazione della pena applicata in concreto, stante che il primo Giudice ha condannato gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione nonostante il reato agli stessi contestato abbia indubbia natura contravvenzionale con conseguente applicabilità dell'arresto e non della reclusione.

A tal fine si invocano tutti provvedimenti consequenziali da parte della Ecc.ma Corte adita.

Ciò posto e senza recesso, si osserva comunque che la quantificazione della pena appare, *prima facie*, eccessiva in relazione al reato contestato ed alla condotta, oggettivamente e soggettivamente, addebitabile agli imputati, ove si osservi che il Tribunale di prime cure è arrivato alla determinazione della pena finale partendo dal massimo edittale mentre sussistevano le condizioni processuali per applicare il minimo della pena.

La citata sentenza è, inoltre, errata nella parte in cui non ha concesso agli imputati il beneficio della sospensione della pena e ciò sulla scorta di una motivazione irragionevole e scissa dalla realtà e cioè la dedotta inesistenza di elementi per ritenere che gli imputati si asterranno in futuro dal commettere reati. Il Tribunale così facendo ha dato conto di fare cattivo uso del potere valutativo allo stesso riconosciuto dal nostro ordinamento stante che ha omesso di considerare che tutti gli imputati, non più giovanissimi, sono incensurati, non hanno mai manifestato alcuna abitualità a delinquere e non fanno più parte della compagine societaria di ATO ME 2 S.p.A. (Paratore e Salmeri già da molto tempo prima della emissione della sentenza appellata-Gangemi al momento attuale) e quindi sono ormai fuori dal contesto societario in cui si sono verificati i fatti oggi attenzionati.

Chi scrive non ritiene di dovere spendere alcuna parola in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza appellata in forza della quale il beneficio della sospensione condizionale della pena poco rileva nel caso di specie atteso che il reato si prescriverà tra pochi mesi non scorgendo in siffatto argomentare alcuna ragione giuridica meritevole di attenzione.

Il primo Giudice doveva, in ogni caso, tenere conto dello svolgimento dell'intera vicenda e trarre le dovute conseguenze anche con riferimento alla pena da applicare in concreto e, soprattutto, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena stante che non sussisteva e non sussiste alcuna causa ostativa alla concessione del beneficio in parola.

Il presente motivo di appello deve intendersi formalizzato in via subordinata rispetto ai motivi di appello che precedono nei quali si insiste in via principale.

QUARTO MOTIVO

L'accoglimento dei motivi di appello che precedono comporterà l'annullamento di tutte le statuizioni civilistiche adottate con la sentenza appellata in favore delle parti civili costituite ivi comprese quelle relative alle spese di lite nella misura liquidata in sentenza.

I capi di natura civilistica della sentenza appellata vengono, in ogni caso, sottoposti ad apposita impugnazione stante che alcun danno è stato subito dalle costituite parti civili.

In relazione alle parti civili – Comuni soci si osserva, infatti, che questi ultimi, anche a volere considerare quanto affermato dal perito d'ufficio Dott. Laurà e cioè che i criteri utilizzati nella stesura del bilancio e le varie poste contabili che lo componevano hanno formato oggetto di apposita e chiara esposizione, non hanno subito alcun danno dalla condotta (inesistente) contestata agli imputati e, comunque, non hanno subito i danni reclamati con le varie costituzioni di parte civile.

Il Tribunale, anche al riguardo, non ha adeguatamente verificato che in tutte le costituzioni di parte civile formalizzate dai Comuni soci, nonostante la contestazione in atti sia riferibile al solo art. 2621 c.c. e cioè la norma che tutela la trasparenza societaria, si reclamano i danni dovuti per la grave situazione igienico-saniatria che non hanno alcun collegamento con il reato oggetto di contestazione.

Ed allora è da chiedersi come mai nessun Comune ha sporto querela?

La querela avrebbe determinato l'insorgere di una situazione sussumibile all'interno dell'art. 2622 c.c., ipotesi delittuosa volta proprio a contrastare le false comunicazioni sociali foriere di danno mentre ciò, come detto, non è stato fatto.

Ne deriva che i Comuni sono perfettamente a conoscenza che il reato non sussiste, che nessun inganno è stato perpetrato, che nessun danno è ad essi derivato dalle contestazioni (inesistenti) afferenti l'appostazione delle voci di bilancio oggetto di contestazione, che la condotta degli imputati oltre a non essere ingannatoria non aveva alcuna finalità ingiusta e meno che mai quella di lucrare indebitamente i proventi derivati dal mantenimento delle cariche. Le domande civili in atti saranno travolte dalla sentenza di assoluzione, che si invoca mercè la presente impugnazione, ma le stesse, così come formalizzate e per la natura che si è inteso attribuire, non avrebbero dovuto trovare ingresso neanche all'esito della ingiusta sentenza di condanna oggi appellata che, come detto, attiene esclusivamente il reato di cui all'art. 2621 c.c. incompatibile ex se con le voci di danno reclamate.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alle ulteriori parti civili diverse dai Comuni rispetto alle quali riesce oltremodo difficoltoso individuare quali siano le voci di danno riferibili alle stesse da porre in correlazione con l'unico reato contestato in atti.

Gli interessi diffusi di cui le associazioni, in linea di principio, sono portatrici non sono stati lesi in alcun modo non trovando ingresso in questo processo alcuna questione relativa al rapporto con i consumatori e meno che mai le motivazioni irreali illustrate a sostegno degli atti di costituzione di parte civile

In accoglimento del presente motivo di appello, pertanto, tutti i capi civilistici della sentenza appellata, ivi compresi quelli relativi alla condanna degli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese processuali così come liquidate in relazione a ciascuna parte civile, dovranno essere annullati e cadutati di qualsivoglia efficacia.

P.Q.M.

Si chiede che la Corte Ecc.ma Voglia accogliere, nel rito e nel merito, il presente appello e annullare e/o riformare l'impugnata sentenza così come richiesto nei superiori motivi di impugnazione che devono intendersi graduati secondo l'ordine di prospettazione.

Con riserva di depositare motivi aggiunti nel rispetto dei termini processuali.

Barcellona P.G. lì 21/10/2013

Avv. Francesco Aurelio C

ferfun' Sunt

21

MANDATO DIFENSIVO

I sottoscritti Paratore Andrea, nato a Falcone il 05/09/1947 ed ivi residente in Piazza Marconi n. 7, Salmeri Stefano, nato a Milazzo il 07/09/1947 ed ivi residente in Via Natale Puglisi n. 18 e Gangemi Santi, nato a Monforte San Giorgio il 03/03/1949 ed ivi residente in Via Aldo Moro n. 4, confermano la nomina quale loro difensore di fiducia nel procedimento penale rubricato al n. 395/10 RGNR Procura della Repubblica di Barcellona P.G. dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, del foro di Barcellona P.G. e con studio in Barcellona P.G. Via Mandanici 10, cui conferiscono ogni potere e facoltà di legge ivi compresa quella di predisporre l'impugnazione avverso la sentenza n. 173/13 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13/05 – 25/07/2013 e di curare, con facoltà di sub delega, il relativo deposito in cancelleria.

Andrea Paratore

Stefano Salmeri

Santi Gangemi

per autentic

Avv. Francesco Aprelia Chillemi

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Maurizio Casale

F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 Rometta li, 08/05/2014 H Segretario Comunale Dett. Maurizio Casale
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
Con lettera n del è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/05/2014, come prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n;
⊠ E' divenuta esecutiva il 06/05/2014;
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
⊠ E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi l' 8/05/2014 per l'esecuzione.
Rometta li 08/05/2014
Il Segretario Comunale